



ALLEGATO B

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 1.3

**“SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE
AGRICOLO E FORESTALE, NONCHÉ A VISITE
DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI”**

DEL PSR 2014/2020 DELLA REGIONE TOSCANA

**E PER L'ATTIVAZIONE DEL REGIME DI AIUTI AI SENSI DEL REG. (UE) 702/2014
(G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193)**

ANNUALITÀ 2017

Aiuto di stato n. SA. 49744 (2017/XA)

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 1.3
"SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE
AGRICOLA E FORESTALE, NONCHÉ A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E
FORESTALI"**

INDICE

Indice generale

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi.....	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Destinatari finali.....	4
2.3 Condizioni di accesso generali	5
2.4 Altre limitazioni	5
2.5 Condizioni di accesso "Imprese in difficoltà"	6
2.6 Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	7
3.1 Tematiche e contenuti delle visite aziendali	7
3.2 Interventi finanziabili	7
3.3 Condizioni di ammissibilità degli interventi	7
3.3.1 Localizzazione degli interventi.....	7
3.3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva	7
3.4 Massimali e minimali	7
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	7
3.5.1 Spese ammissibili	7
3.5.2 Spese non ammissibili	8
3.5.3 IVA e altre imposte e tasse	8
3.6 Intensità del sostegno	8
3.7 Cumulabilità	8
4. Criteri di selezione/valutazione.....	9
5. Contenuti della domanda di aiuto	9
6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività.....	9

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata "1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali" di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, è finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale ai Beneficiari che intendano realizzare interventi di trasferimento dell'innovazione.

Con il presente bando si intende perseguire l'obiettivo di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell'innovazione attraverso l'organizzazione di visite aziendali di interesse rilevante per le attività agricole, agroalimentari e forestali. Tale operazione sarà attivata nell'ambito dei Piani Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) del PEI-AGRI inserendola tra le attività di disseminazione e divulgazione dei risultati.

Le attività di cui alla sottomisura 1.3 concorrono alla trattazione tematica delle seguenti Focus area di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

2.a	2.b	3.a	4.a	4.b	4.c	5.a	5.c	5.d	5.e
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l'annualità 2017 bando PS-GO per la sottomisura 1.3 è € 892.136,00.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

L'art. 14 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, comma 2, secondo capoverso, individua i beneficiari del sostegno come i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenza. Ai sensi degli articoli 21, comma 5, e 38, comma 4, del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che siano erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento delle conoscenze e delle azioni di informazione.

La scheda di misura del PSR prevede per la sottomisura 1.3 che beneficiari siano "Soggetti pubblici e privati che sono in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio".

2.2 Destinatari finali

In relazione alle tematiche trattate dal PS-GO, sono destinatari finali delle iniziative gli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio. Tali soggetti devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale. In particolare:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.

Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

2.3 Condizioni di accesso generali

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" e tutti i componenti delle eventuali costituente ATI/ATS devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro: - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001); - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio del Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002 - L.R. n.35/2000, art. 9-bis Allegato 1) al Decreto del Direttore n. 63 del 28 giugno 2016 dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.4 Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;

2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.5 Condizioni di accesso "Imprese in difficoltà"

Oltre a quanto sopra riportato, per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 651/14 o nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.Il suddetto criterio deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

2.6 Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "De minimis", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.
3. essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a €150.000, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e

conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Tematiche e contenuti delle visite aziendali

Le tematiche ed i contenuti oggetto delle visite aziendali dovranno essere coerenti con le attività e l'innovazione oggetto del PS-GO di cui fanno parte integrante e sostanziale.

3.2 Interventi finanziabili

Gli interventi finanziati sono quelli relativi all'organizzazione e realizzazione di visite aziendali per l'acquisizione di esperienze e competenze rilevanti per le attività agricole, agroalimentari e forestali coerenti con quanto previsto dal PS-GO di cui fanno parte integrante.

Le tipologie di intervento previste sono:

- visite aziendali
- attività informative e relativo materiale collegato alla visita aziendale

Non sono finanziabili gli scambi interaziendali di breve durata.

3.3 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.3.1 Localizzazione degli interventi

Le visite aziendali potranno riguardare aziende collocate nell'intero territorio comunitario.

3.3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

L'organizzazione di visite aziendali per i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato su materie attinenti i settori ortofrutticolo o olivo-oleicolo, sono a carico esclusivamente dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori. Per la complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro e con altri strumenti della politica agricola comune si rimanda al paragrafo 14 del PSR 2014-2020 Regione Toscana.

Per materie attinenti si intendono quelle riferite a processi produttivi direttamente riconducibili ai settori e/o alle filiere richiamate. Da queste iniziative sono esclusi i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato, mentre gli stessi possono essere ammessi alla frequenza di altre iniziative di carattere generale e divulgativo, o inerenti altre materie.

3.4 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto, è pari a **20.000 euro**; non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **5.000 euro**.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi di organizzazione e realizzazione delle visite aziendali di cui alla sottomisura 1.3 sono :

- a) costo del personale coinvolto nell'organizzazione e realizzazione delle visite
- b) missioni e trasferte del personale coinvolto

- c) materiale didattico e informativo collegato alla visita aziendale
- d) costo degli spazi utilizzati per le attività collegate alla visita aziendale (comprese le attrezzature e strutture tecniche)

Sono ammessi anche i costi relativi al rimborso delle spese sostenute dai partecipanti alle visite che sono:

- a) spese di viaggio
- b) spese di vitto e alloggio

Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti potranno essere sostenute direttamente dal beneficiario se queste faranno parte dell'organizzazione del servizio e saranno affrontate in maniera cumulativa per tutti i partecipanti, oppure potranno essere rimborsate dal beneficiario al partecipante, dietro presentazione di giustificativi di spesa, il quale a sua volta renderà conto della spesa sostenuta all'AdG che provvederà al rimborso.

3.5.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di spesa:

- a) spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi
- b) le spese pagate in contanti o con carte prepagate
- c) le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c..
- d) spese generali

3.5.3 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (CE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. .

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione: 1.3	Contributo in conto capitale	Sostegno nella misura del 80% della spesa ammissibile

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Criteri di selezione/valutazione

I criteri di selezione per la sottomisura 1.3 inserita nel Piano Strategico dei GO del PEI-AGRI sono quelli condivisi con il Comitato di Sorveglianza PSR 2014-2020 nella seduta del 16 giugno 2017.

Principio	Criterio	Punti (fino a)	
I Qualità del piano strategico	<i>a) Coerenza complessiva tra: tematiche del bando; analisi dei fabbisogni individuati; obiettivi progettuali; azioni previste per il concreto trasferimento dell'innovazione</i>	5	40
	<i>b) Impatto e sostenibilità economica, ambientale e sociale</i>	10	
	<i>c) Qualità delle azioni sottomisura 16.2 e valore aggiunto dell'innovazione proposta rispetto allo stato dell'arte</i>	20	
	<i>d) Chiarezza espositiva</i>	5	
II Qualità delle attività di disseminazione dei risultati e incremento delle conoscenze	<i>a) qualità delle attività sottomisura 1.2 (piano di divulgazione e informazione)</i>	12	25
	<i>b) qualità delle attività sottomisura 1.1 (corsi formazione di media durata, coaching, workshop)</i>	3	
	<i>c) qualità delle attività sottomisura 1.3 (visite aziendali)</i>	5	
	<i>d) partecipazione attiva delle imprese del partenariato all'organizzazione e realizzazione delle iniziative rivolte all'incremento delle conoscenze e disseminazione dei risultati</i>	5	
III Qualità del partenariato	<i>a) composizione complementare e mirata del partenariato di progetto con particolare riferimento alle imprese agricole e forestali</i>	7	15
	<i>b) attività di coordinamento e interattività tra i soggetti coinvolti nel partenariato</i>	8	
IV Risultati concreti	<i>a) risultati concreti attesi dall'attuazione del piano strategico e dalla disseminazione dei risultati anche sul lungo termine dopo la conclusione del progetto: - verso il partenariato di progetto - verso altri soggetti al di fuori dal partenariato</i>	10	20
	<i>b) presenza di indicatori di risultato e qualità del piano di monitoraggio in itinere (adeguatezza e misurabilità)</i>	10	
	Totale	100	
Punteggio minimo complessivo: 60 punti			

5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

L'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2, paragrafo 25 del Reg. (CE) 702/2014).